



Edizione di martedì 16 aprile 2024

Comunione – Condominio - Locazione

Pacchetti turistici e servizi collegati: circostanze inevitabili e straordinarie
di **Donatella Marino, Avvocato**

Impugnazioni

I limiti della censurabilità in cassazione del mancato esame di un documento
di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Il pignoramento del diritto di superficie attribuisce all'aggiudicatario del bene la legittimazione ad acquistarne la piena proprietà
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Responsabilità civile

La responsabilità del proprietario per danni arrecati da opere realizzate nel sottosuolo
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Pregiudizio del decoro architettonico del condominio
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento al figlio ultratrentenne: la regola dell'autoresponsabilità impone al figlio di provare l'impegno nella ricerca di un lavoro
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla disciplina procedurale delle operazioni a parti correlate

di **Vittorio Greco**, praticante avvocato

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La liquidazione controllata familiare: condizioni di ammissibilità

di **Federica Pasquariello**, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona

Diritto Bancario

L'anticipazione bancaria: tipologie

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

Soft Skills

Diversity e inclusion: perché possono diventare un punto di forza nello studio legale

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Comunione – Condominio - Locazione

Pacchetti turistici e servizi collegati: circostanze inevitabili e straordinarie

di **Donatella Marino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Contratto di locazione turistica breve concluso tramite intermediari online (“OTA”)

Scopri di più

Pacchetto turistico – servizi collegati – risoluzione del contratto – rimborso – circostanze inevitabili e straordinarie – Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a decidere in via pregiudiziale dalla Suprema corte lituana sulla interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, chiarisce la portata del concetto di **“circostanze inevitabili e straordinarie”**, chiarendo alcuni aspetti. Tra i principali, che non è determinante per tale valutazione l’esistenza o meno, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsigli di viaggiare nella zona interessata; che tra tali circostanze vanno incluse quelle che, pur non impedendo l’esecuzione del viaggio, comportano che non possa svolgersi senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza; che il viaggiatore non può invocare una circostanza che già gli era già nota o comunque prevedibile al momento dell’acquisto del pacchetto; infine, che rilevano anche le circostanze che si verificano nel luogo di partenza.

FATTO

Il 10 febbraio 2020, M.D. concludeva un contratto di pacchetto turistico con Tez Tour per un viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Il 27 febbraio 2020, M.D. comunicava a Tez Tour l’intenzione di risolvere il contratto a causa del rischio COVID-19. Tez Tour respingeva la richiesta.

M.D. citava in giudizio, avanti ai giudici competenti, Tez Tour per ottenere il rimborso completo del denaro pagato per il pacchetto turistico, affermando di aver risolto il contratto a causa di circostanze straordinarie legate alla diffusione dell’epidemia. Tez Tour contestava la richiesta affermando che al momento della risoluzione del contratto, la diffusione del COVID-19 non rendeva impossibile l’esecuzione del pacchetto turistico. Le richieste di M.D. venivano respinte sia in prima istanza e sia in appello in quanto i giudici lituani ritenevano che le circostanze non soddisfacevano i criteri di “forza maggiore” previsti dal codice civile lituano e dalla direttiva 2015/2302.

Il Ricorso avanti alla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema Lituana).

In questo contesto la Corte suprema di Lituania sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia europea quattro questioni pregiudiziali.

- 1) *“Se debba esservi un **avvertimento ufficiale** delle autorità dello Stato di partenza e/o di destinazione che invita ad astenersi da viaggi non necessari e/o che qualifica il Paese di destinazione (ed eventualmente anche il Paese di partenza) come appartenente a un’area a rischio, affinché si possa ritenere che si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302;*
- 2) *Se nel valutare tali circostanze inevitabili e straordinarie “**abbiano un’incidenza sostanziale** sull’esecuzione del pacchetto: **i) si debba tener conto solo di circostanze oggettive [...]; ii) siano da considerare rilevanti fattori soggettivi**, quali il fatto che gli adulti viaggiano con minori di età inferiore a 14 anni, o l’appartenenza a un gruppo a rischio più elevato a causa dell’età o dello stato di salute del viaggiatore, e così via”;*
- 3) *“Se il fatto che le circostanze su cui il viaggiatore fa **affidamento** si fossero già verificate o fossero almeno già presupposte/probabili al momento della prenotazione del viaggio influisca in qualche modo sul diritto di risolvere il contratto senza pagare una penale (ad esempio, negando tale diritto, applicando criteri più severi per valutare l’effetto negativo sull’esecuzione del pacchetto, e così via). Se, nell’applicare il **criterio della ragionevole prevedibilità** nel contesto pandemico, si debba tenere conto del fatto che, sebbene l’OMS avesse già pubblicato informazioni sulla diffusione del virus al momento della stipula del contratto di pacchetto turistico, tuttavia il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficilmente prevedibili, non esistevano misure chiare per la gestione e il controllo dei contagi o dati sufficienti sui contagi stessi, e l’andamento crescente dei contagi era palese dal momento della prenotazione del viaggio fino alla risoluzione dello stesso.*
- 4) *“Se [...], la **nozione di “luogo di destinazione o (...) sue immediate vicinanze”** comprenda solo lo Stato di destinazione o, tenuto conto della natura della circostanza inevitabile e straordinaria, vale a dire un’infezione virale contagiosa, anche lo Stato di partenza nonché i punti connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio (punti di trasferimento, determinati mezzi di trasporto e così via)”.*

La Corte di Giustizia Europea sulle questioni pregiudiziali e la sua interpretazione

- Sulla 1° questione pregiudiziale, la Corte specifica che la nozione di *“circostanze inevitabili e straordinarie”*, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come *“una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure”*. La Corte, sostiene che *“non si può dedurre che, per poter stabilire il verificarsi di “circostanze inevitabili e straordinarie” ... sia necessario che le autorità competenti abbiano pubblicato una*

raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che classifichi tale zona come “area a rischio”. Inoltre sebbene, per loro natura, dette raccomandazioni e decisioni possano essere dotate di un rilevante valore probatorio quanto all’effettivo verificarsi dell’evento, non può essergli attribuito un valore probatorio tale da rendere la loro inesistenza sufficiente a impedire di constatare il verificarsi di dette circostanze.

- Sulla 2° questione, la Corte si è espressa chiarendo che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “*circostanze inevitabili e straordinarie*” che influenzano sostanzialmente l’esecuzione del pacchetto turistico o il trasporto dei passeggeri verso la destinazione include non solo situazioni che rendono fisicamente impossibile l’esecuzione del pacchetto, ma **anche quelle che, pur non impedendo l’esecuzione, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei viaggiatori, tenendo conto dei fattori personali della situazione individuale dei viaggiatori.** Questa valutazione deve essere fatta dalla prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente prudente, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico in questione.
- Sulla 3° questione, la Corte chiarisce che una situazione già nota o prevedibile al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico non possa essere invocata dal viaggiatore come “*circostanze inevitabili e straordinarie*”, a meno che non siano intervenuti mutamenti sostanziali dopo la conclusione del contratto, che generino una nuova situazione adatta a rispondere alla definizione di “*circostanze inevitabili e straordinarie*”.
- Infine sulla 4° questione la Corte dichiara che per determinare se le “*circostanze inevitabili e straordinarie*” verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze hanno un impatto significativo sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, **possono essere considerate anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza e in altri luoghi collegati alla partenza e al ritorno dal viaggio in questione, purché influenzino l’esecuzione del pacchetto.**

Seminario di specializzazione

Contratto di locazione turistica breve concluso tramite intermediari online (“OTA”)

Scopri di più

Impugnazioni

I limiti della censurabilità in cassazione del mancato esame di un documento

di **Valentina Baroncini**, **Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Seminario di specializzazione

Supporto delle Intelligenze Artificiali per scrivere atti sintetici e chiari

Scopri di più

Cass., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9211, Pres. Acierno, Est. Reggiani

[1] Cassazione civile – Ricorso – Prova in genere in materia civile – Valutazione delle prove

In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia come decisa dal giudice e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza.

CASO

[1] La pronuncia della Cassazione oggetto del presente commento è stata resa all'esito di un giudizio instaurato per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Genova, con decreto, stabiliva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stante la contumacia del padre.

Quest'ultimo proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Genova, deducendo di non avere avuto notizia del procedimento e che la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si era perfezionata, mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata dall'ufficiale giudiziario; conseguentemente, chiedeva la rimessione della causa in primo grado o la rimessione in termini, al fine di ottenere la riforma del decreto impugnato.

La Corte d'Appello di Genova, assunta la causa in decisione, rimetteva la causa in istruttoria per consentire alla madre reclamata di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ex art. 140 c.p.c.; con atto di integrazione documentale, la madre procedeva ad alcune produzioni documentali. Con successiva ordinanza, la Corte d'Appello affermava che,

nonostante il disposto rinvio, non risultava depositato l'avviso di ricevimento; conseguentemente, autorizzava le parti a depositare memoria e memoria di replica. In particolare, nella propria memoria difensiva parte reclamata ribadiva di aver depositato, con il summenzionato atto di integrazione documentale, l'avviso di ricevimento in questione.

La Corte d'Appello rilevava la mancata produzione dell'avviso di ricevimento e, conseguentemente, il mancato perfezionamento della notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado; pertanto, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità del decreto del Tribunale per nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, sulla scorta della seguente motivazione: “[...] L'avviso di ricevimento di questa raccomandata non è mai stato prodotto mentre è stato per due volte prodotto il seguente avviso di ricevimento di una raccomandata anteriore al deposito del ricorso”; conseguentemente, rimetteva le parti davanti al giudice di prime cure.

Tale decreto è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte della madre reclamata la quale deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 5), c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'Appello ritenuto non essere stato prodotto l'avviso di ricevimento, mentre, invece, la stessa aveva provveduto a effettuare tale produzione, depositando il ricorso *ex art. 337-bis* c.c. e il pedissequo decreto notificati, corredati della relativa cartolina. In particolare, la madre ricorrente deduceva che, dopo il primo deposito, con il quale effettivamente produceva un avviso di ricevimento del tutto irrilevante ai fini della decisione, provvedeva, poi, a eseguirne un secondo, con il quale produceva l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario a perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo. Secondo la ricorrente, dunque, la Corte d'Appello non avrebbe considerato tale documentazione, successivamente depositata, dalla quale si evinceva il corretto perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso, ancorché con alcune precisazioni.

Ad avviso della Cassazione, infatti, nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio.

La ricorrente ha dedotto, e dimostrato, di avere depositato nel giudizio di reclamo un atto di integrazione documentale recante in allegato il ricorso introduttivo del giudizio con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati *ex art. 140* c.p.c. e, in particolare, comprensivi dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario a perfezionamento della notificazione eseguita. Tale documentazione non risulta essere stata esaminata dalla Corte d'Appello, la quale ha ritenuto che la ricorrente non avesse depositato detto avviso di ricevimento, che, se visionato, avrebbe comportato una diversa valutazione in ordine al perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto del Tribunale.

Il ricorso è stato pertanto accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell’art. 360, 1°co., n. 5), c.p.c., quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza”.

Il decreto impugnato è stato conseguentemente cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a statuire, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene, in altri termini, la possibilità di censurare *ex art. 360, n. 5), c.p.c.*, l’omesso esame, imputabile al giudice di merito, di un documento prodotto da una parte.

La nuova formulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c., come noto, consente l’impugnazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico; costituisce, pertanto, un fatto a tal fine rilevante non già una questione o un punto controverso, bensì un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 26 aprile 2022, n. 13024).

Può trattarsi di un fatto principale *ex art. 2697 c.c.* o di un fatto secondario, purché sia controverso e decisivo (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio *ex art. 360, n. 5), c.p.c.* le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., n. 2268/2022, cit.; Cass., n. 22397/2019, cit.; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952).

Venendo al tema oggetto del provvedimento in commento, l’omesso esame di elementi istruttori non integra dunque, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile *ex art. 360, n. 5), c.p.c.*, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato

comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., n. 27415/2018, cit.).

Tuttavia, diverso è il discorso nel caso in cui la mancata considerazione di una prova, che in sé non è riconducibile nel vizio previsto dall'art. 360, n. 5), c.p.c., si risolve nell'omesso esame del fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo. Come più volte affermato dalla Suprema Corte proprio con riferimento alla prova documentale (Cass., 3 luglio 2021, n. 18859; Cass., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., 28 settembre 2016, n. 19150; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, quando determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altre parole, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5), c.p.c., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza.

Per questo motivo, la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. In applicazione dell'art. 366, 1°co., n. 4), c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è, dunque, tenuta ad allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., 2 luglio 2020, n. 13578).

Seminario di specializzazione

Supporto delle Intelligenze Artificiali per scrivere atti sintetici e chiari

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il pignoramento del diritto di superficie attribuisce all'aggiudicatario del bene la legittimazione ad acquistarne la piena proprietà

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto della proprietà intellettuale

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2024, n. 340 – Pres. Rossetti – Rel. Spaziani](#)

Espropriazione immobiliare – Diritto di superficie – Cessione successiva alla trascrizione del pignoramento – Inopponibilità – Riscatto del bene – Situazione giuridica accessoria al diritto di superficie – Legittimazione – Acquisto della piena proprietà

Massima: *“Il trasferimento a terzi del diritto di superficie su un immobile fatto oggetto di pignoramento è inefficace; pertanto, la legittimazione ad acquistare la piena proprietà del bene ai sensi dell’art. 3, comma 64, l. 23 dicembre 1996, n. 62, configurando una situazione giuridica accessoria al diritto di superficie, permane in capo all’originario titolare di quest’ultimo e non può essere invocata da chi ha acquistato il diritto di superficie con atto inopponibile al creditore pignorante per addurre l’illegittimità dell’espropriazione forzata”.*

CASO

Il diritto di superficie concesso da un’amministrazione comunale su un immobile veniva sottoposto a pignoramento per ben tre volte.

Ciononostante, a distanza di qualche anno e nelle more dell’espropriazione forzata, l’esecutato lo trasferiva a una società terza, che, pochi giorni dopo, stipulava con il comune un atto di acquisto a titolo gratuito del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 3, comma 64, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e, quindi, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., adducendo l’illegittimità della procedura esecutiva nella parte in cui contemplava la possibilità per gli aggiudicatari del diritto di proprietà superficaria pignorato di divenire pieni proprietari del bene, avvalendosi del diritto di riscatto previsto dalla l. 662/1996, dal momento che lo stesso era già stato esercitato dall’opponente – attraverso l’atto d’acquisto stipulato con l’amministrazione comunale – e si era dunque consumato.

L'opposizione veniva respinta dal Tribunale di Lecce, con sentenza confermata all'esito del giudizio d'appello: il trasferimento della proprietà superficaria in favore della società che aveva poi acquistato la piena proprietà dell'immobile, infatti, era stato trascritto successivamente ai pignoramenti ed era quindi inefficace, il che rendeva pure inopponibile l'acquisto e l'esercizio del diritto di riscatto, perché accessorio al diritto di superficie.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la possibilità riconosciuta al titolare del diritto di superficie di acquistare la piena proprietà del bene non configura un diritto potestativo, ma integra una situazione soggettiva accessoria al diritto di superficie medesimo, che permane in capo al suo originario titolare quando tale diritto sia stato alienato a terzi con atto trascritto successivamente al pignoramento e, come tale, inopponibile ai creditori pignoranti.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza che si annota delinea l'estensione e i limiti del pignoramento del diritto di superficie, che, come noto, consiste nel diritto di fare e mantenere una costruzione su suolo altrui (impedendosi, in questo modo, l'acquisto della proprietà della stessa per accessione a favore del proprietario del terreno), ovvero nel diritto di proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo (art. 925 c.c.).

Non sempre, infatti, il diritto di superficie può considerarsi liberamente disponibile e, quindi, pignorabile: in particolare, come affermato da Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3897, quello costituito in favore del concessionario della costruzione e della gestione di un'opera pubblica non può essere fatto oggetto di atti di disposizione, ivi inclusa la concessione di ipoteca, in quanto essi farebbero venire meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottraendo quest'ultima alla sua destinazione pubblica, salvo che nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria non risulti una diversa volontà dell'ente pubblico.

Di conseguenza, quando l'opera pubblica sia soggetta al regime di cui all'art. 828 c.c., anche le facoltà inerenti ai diritti reali sul bene (ivi compreso il diritto di superficie) attribuiti al privato concessionario – in quanto funzionali al perseguimento della finalità pubblica – sono limitate, nel senso che la commerciabilità e la pignorabilità del bene sono ammesse solo in quanto la sua destinazione a pubblico servizio non possa essere compromessa dagli effetti dell'espropriazione (quale esito normale del pignoramento); allo stesso modo, va esclusa la possibilità di costituire un'ipoteca, essendo per sua natura finalizzata all'espropriazione e al trasferimento del bene in favore di un terzo, se non negli stessi limiti entro i quali il bene è da considerarsi espropriabile.

Inoltre, quando l'ipoteca può essere costituita e sia stata effettivamente concessa, l'estinzione del diritto di superficie derivante dalla risoluzione dell'atto che lo ha attribuito comporta l'immediato rientro del bene nel patrimonio indisponibile dell'ente concedente e il suo assoggettamento al regime previsto dagli artt. 826 e 828 c.c., divenendo quindi inespropriabile; anche l'ipoteca, in questo caso, perderà ogni effetto e non potrà che estinguersi (per perimento giuridico del bene, ai sensi dell'art. 2878 c.c.), perché non avrebbe più modo di svolgere la sua funzione, fatta salva, da un lato, la possibilità che il diritto si trasferisca su eventuali indennità – in virtù di quanto previsto dagli artt. 2742 e 2816 c.c. – e, dall'altro lato, l'esperibilità di azioni di carattere risarcitorio, in quanto ne ricorrano i presupposti.

Venendo al caso di specie, il titolare del diritto di superficie su un immobile che era stato assoggettato a ben tre pignoramenti lo aveva alienato a una società che, successivamente, aveva acquistato la piena proprietà del bene esercitando il diritto di riscatto previsto dall'art. 3 l. 662/1996, a mente del quale i comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi per un corrispettivo non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione.

La società divenuta piena proprietaria dell'immobile, a sostegno dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c., aveva dedotto:

- che la natura potestativa del diritto di riscatto ne escludeva l'assoggettabilità a espropriazione forzata, dato il suo carattere personale e la sua autonomia rispetto al diritto di superficie;
- che, una volta esercitato, il diritto di riscatto si era definitivamente consumato, sicché non poteva essere nuovamente esercitato da coloro che si sarebbero resi aggiudicatari della proprietà superficiale sull'immobile;
- che, attraverso l'esercizio del diritto di riscatto, era stata acquistata la piena proprietà dell'immobile, che non esisteva al momento del pignoramento e non poteva quindi essere stata assoggettata ad alcun vincolo, con la conseguenza che era stata acquistata come libera.

I giudici di legittimità hanno respinto queste tesi.

Innanzitutto, è stato osservato che la situazione giuridica soggettiva prevista dall'art. 3, comma 64, l. 662/1996 non è qualificabile in termini di diritto potestativo, dal momento che la norma non attribuisce al titolare della proprietà superficiale il diritto di modificarla unilateralmente in proprietà piena, ma assegna al comune il potere – che può essere esercitato o meno, in via discrezionale – di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie: il privato che sia titolare del diritto di superficie, in altre parole, non gode di un diritto potestativo, ma ha un interesse pretensivo a essere individuato come destinatario della cessione, ove la pubblica amministrazione decida discrezionalmente di darvi corso.

Tale cessione, peraltro, avviene non a titolo gratuito, ma oneroso, di modo che, anche dopo avere adottato il provvedimento amministrativo che la delibera, l'ente – che deve provvedere alla determinazione del prezzo di cessione – non versa in una posizione di soggezione rispetto a un diritto potestativo del titolare del diritto di superficie.

È, dunque, il privato a restare soggetto alla potestà pubblicistica fino alla stipula dell'atto di trasferimento della piena proprietà, continuando a vantare, nei suoi confronti, un mero interesse legittimo di natura pretensiva, che non integra una situazione giuridica né autonoma, né personale, ma accessoria al diritto di superficie, che, in quanto tale, va considerata assoggettata al pignoramento tanto quanto il bene principale, in virtù della regola dettata dall'art. 2912 c.c.

In quest'ottica, non è individuabile una situazione di diritto soggettivo potestativo distinta dai diritti reali di superficie e di proprietà, sicché perde di significato chiedersi se essa sia o meno suscettibile di espropriazione forzata, ovvero se il suo esercizio ne comporti o meno la consumazione.

La Corte di cassazione, d'altro canto, sottolinea che, una volta avviato il procedimento di cui all'art. 3 l. 662/1996, il cessionario del diritto di proprietà viene individuato nel titolare del già concesso diritto di superficie, cui solo spetta la legittimazione a stipulare l'atto di trasferimento della proprietà: l'eventuale inefficacia degli atti di trasferimento del diritto di superficie esclude, di conseguenza, il trasferimento di detta legittimazione.

Pertanto, poiché, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, l'atto di alienazione del diritto di superficie era stato trascritto successivamente al pignoramento e non era dunque opponibile ai creditori pignoranti, quando la società opponente aveva acquistato dall'amministrazione comunale la piena proprietà dell'area già concessa in superficie, aveva esercitato un diritto che non le spettava, essendo priva della relativa legittimazione (rimasta in capo all'originaria titolare del diritto di superficie, che non poteva disporre con atto opponibile per effetto dell'insistenza del vincolo derivante dal pignoramento), sicché anche questo atto – da reputarsi illegittimo anche perché stipulato a titolo gratuito – era rimasto inefficace.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, quindi, la legittimazione all'acquisto della piena proprietà, a seguito dell'aggiudicazione del diritto di superficie pignorato, doveva intendersi trasferita in capo agli aggiudicatari del bene.

Responsabilità civile

La responsabilità del proprietario per danni arrecati da opere realizzate nel sottosuolo

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso ambientale

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 3092 – Pres. Travaglino – Rel. Spaziani](#)

Parole chiave: Responsabilità civile – Danni provocati da opere realizzate nel sottosuolo – Esercizio di facoltà afferenti al diritto di proprietà – Applicabilità dell’art. 840 c.c.

[1] Massima: *“In tema di responsabilità civile per danni da rovina di edifici, si applica l’art. 840 c.c. (che configura una responsabilità colposa del proprietario per i danni cagionati ai vicini da opere ed escavazioni realizzate nel sottosuolo) e non l’art. 2053 c.c., nel caso in cui nella determinazione dell’evento pregiudizievole assuma rilievo causale l’esercizio, da parte del proprietario, delle facoltà che costituiscono manifestazione del suo diritto nei rapporti di vicinato”.*

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 840, 2053

CASO

La società proprietaria di un’area appaltava a un’impresa l’esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione nel sottosuolo di un’autorimessa interrata.

Nel corso di detti lavori, il muro di contenimento eretto al fine di evitare movimenti del terreno dalle zone limitrofe cedeva, provocando la scopertura delle fondazioni degli edifici confinanti.

I proprietari di uno di tali immobili, che aveva subito gravissimi danni strutturali, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Venezia respingeva la domanda proposta nei confronti della proprietaria del terreno su cui erano state realizzate le opere di scavo, ritenendo applicabile l’art. 840 c.c. – in luogo dell’invocato art. 2053 c.c. – e ravvisando l’assenza di colpa.

La sentenza di primo grado veniva confermata, quanto all’esclusione di responsabilità in capo

alla società proprietaria del terreno, all'esito del giudizio d'appello, dal momento che l'affidamento dei lavori di scavo in appalto a un soggetto terzo escludeva la possibilità di imputarle una condotta colposa, non essendo stata fornita la prova che il committente, in base al contratto d'appalto, avesse mantenuto la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per chiedere il rispetto delle normative di sicurezza e se ne fosse avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o direttive vincolanti tali da ridurre o addirittura eliminare l'autonomia dell'appaltatore.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dal momento che la rovina aveva interessato un muro di contenimento provvisoriamente realizzato al fine di evitare che, durante l'esecuzione dei lavori di scavo appaltati, si verificassero movimenti di terreno nelle zone limitrofe, sicché era stato giustamente applicato l'art. 840 c.c. – anziché l'art. 2053 c.c. – ed era stata altrettanto correttamente esclusa la responsabilità della società proprietaria del fondo interessato dai lavori di scavo, non essendo stata dimostrata alcuna sua ingerenza nell'esecuzione delle opere appaltate.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione delinea i rapporti, i confini e i limiti di applicabilità, rispettivamente, degli artt. 840 e 2053 c.c., in una fattispecie nella quale i proprietari di un fabbricato lesionato in conseguenza dell'esecuzione di lavori di scavo nel fondo confinante avevano agito in giudizio nei confronti del proprietario di tale fondo per ottenere il risarcimento dei danni e si erano visti rigettare la domanda sia in primo che in secondo grado.

L'art. 2053 c.c. pone a carico del proprietario di un edificio o di altra costruzione che rovini la responsabilità dei danni provocati a terzi, secondo un criterio di imputazione oggettivo, che ammette, in funzione liberatoria, la sola dimostrazione che la rovina sia dovuta non a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì a un fatto (anche del terzo o del danneggiato) dotato di efficacia causale autonoma. L'art. 2053 c.c., assumendo quale presupposto applicativo il diritto di proprietà della cosa che ha provocato il danno, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2051 c.c. (secondo il quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia), che potrà, quindi, venire in considerazione quando il responsabile abbia la disponibilità della cosa in forza di un titolo diverso dalla proprietà.

L'art. 840 c.c., invece, prevede la responsabilità del proprietario del fondo in cui siano state eseguite attività di escavazione o realizzate opere nel sottosuolo per i danni causati a terzi in quanto sia ravvisabile in capo allo stesso una condotta colposa, cui possa ascriversi l'evento dannoso, escludendosi dunque una responsabilità di carattere oggettivo.

L'art. 840 c.c., peraltro, attribuendo al proprietario del fondo la facoltà di fare nel sottosuolo, indifferentemente, escavazioni od opere, le pone sullo stesso piano anche sotto il profilo della responsabilità derivante in conseguenza di eventi lesivi dei diritti dei vicini.

La Corte di cassazione, confrontando i precetti dettati dalle due norme, evidenzia come, nell'ipotesi di danni derivanti dalla realizzazione di una costruzione in occasione di scavi eseguiti nel sottosuolo, quand'anche determinati dalla rovina di detta costruzione, non sia applicabile sempre e comunque l'art. 2053 c.c.

Diversamente opinando, infatti, si determinerebbe un'abrogazione (sia pure parziale) della disposizione recata dall'art. 840 c.c., perché, sostituendo al criterio di imputazione soggettivo ivi previsto quello oggettivo stabilito dall'art. 2053 c.c., ne verrebbe limitata la portata ai soli casi di escavazione, restando esclusi i casi nei quali allo scavo si accompagni l'esecuzione di opere nel sottosuolo.

Da questo punto di vista, non è nemmeno sostenibile che, anche in tali ipotesi, l'art. 840 c.c. conserverebbe comunque un proprio ambito di operatività, precisamente ogni volta che il danno non sia la conseguenza di una rovina in senso tecnico dell'opera realizzata nel sottosuolo: secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la nozione di rovina rilevante ai sensi dell'art. 2053 c.c. ha una latitudine ampia, che ricomprende ogni disgregazione – sia pure limitata – degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati.

In altre parole, l'indiscriminata applicazione dell'art. 2053 c.c. quale criterio d'imputazione della responsabilità del proprietario che abbia commissionato lavori nel sottosuolo, oltre a ridurre significativamente l'ambito e il contenuto precettivo dell'art. 840 c.c., frustrerebbe l'esigenza di uniformità di trattamento delle due fattispecie contemplate dalla medesima disposizione, riconducibile all'equiparazione delle facoltà di godimento del sottosuolo riconosciute al proprietario (ed esplicitanti tanto nella mera escavazione, quando nella realizzazione di opere), anche per quanto concerne il limite a esse sotteso (rappresentato dall'impossibilità di arrecare danno ai vicini).

È quindi evidente che, nell'ipotesi in cui tale limite sia violato, la responsabilità del proprietario dev'essere fondata sul medesimo criterio d'imputazione.

L'interpretazione estensiva della portata dell'art. 2053 c.c., oltre a porsi in contrasto con l'esigenza di uniformità di trattamento delle due fattispecie contemplate dall'art. 840 c.c., lederebbe anche quella di disciplinare in modo omogeneo la responsabilità derivante dall'esecuzione di lavori od opere realizzate, rispettivamente, sopra e sotto il suolo, che, in entrambi i casi, rappresenta espressione delle facoltà proprietarie nelle quali si esplica il diritto dominicale.

Tenuto conto di queste esigenze di uniformità, non è ammissibile che l'applicazione del criterio di imputazione oggettivo recato dall'art. 2053 c.c. annulli lo spazio operativo di quello

previsto dall'art. 840 c.c.

Pertanto, secondo la Corte di cassazione, va esclusa l'applicabilità dell'art. 2053 c.c., in favore dell'art. 840 c.c., ogni volta che assuma rilievo causale, nella determinazione dell'evento dannoso, l'attuale esercizio, da parte del proprietario del fondo, delle facoltà che costituiscono manifestazione del diritto di proprietà nei rapporti di vicinato.

Di conseguenza, se, in occasione della realizzazione di escavazioni o di opere nel sottosuolo, si producono danni ai vicini, il proprietario, in virtù di quanto previsto dall'art. 840 c.c., deve ritenersi obbligato al risarcimento secondo gli ordinari criteri d'imputazione della responsabilità, vale a dire quando sia riscontrabile una sua condotta colposa.

Al contrario, troverà applicazione l'art. 2053 c.c. e potrà farsi applicazione del criterio di imputazione oggettivo se non sussista alcun legame tra l'attuale esercizio delle facoltà del proprietario del fondo e l'evento lesivo, poiché la rovina concerne un edificio o una costruzione (o una sua parte) preesistenti o successivi all'attività di escavazione o alla realizzazione di opere nel sottosuolo: in questo caso, dunque, il proprietario sarà chiamato a rispondere dei danni provocati a terzi indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di una sua condotta colposa.

In conclusione, il *discrimen* tra le due disposizioni e il rispettivo ambito di applicabilità consiste in ciò, che mentre il criterio di imputazione ordinario di cui all'art. 840 c.c. viene in considerazione quando l'evento dannoso si colloca durante l'attività di escavazione o di realizzazione dell'opera nel sottosuolo, la rovina di quest'ultima dopo il suo completamento o di sue singole parti strutturalmente e funzionalmente autonome già terminate determina l'operatività della regola dettata dall'art. 2053 c.c.

Nel caso esaminato, essendo stato accertato che la rovina aveva interessato un muro di contenimento provvisoriamente realizzato per evitare movimenti di terreno nelle zone limitrofe all'area di scavo (e, dunque, un'opera priva di autonomia funzionale e strutturale), mentre erano in corso i lavori appaltati, i giudici di merito avevano correttamente applicato la norma di cui all'art. 840 c.c., in luogo di quella dettata dall'art. 2053 c.c., escludendo la responsabilità della società proprietaria del fondo in quanto non era stata provata alcuna condotta di ingerenza colposa nei confronti dell'impresa appaltatrice.

A tale riguardo, la Corte di cassazione ha rammentato la regola in base alla quale, quando i danni cagionati a terzi derivino da opere eseguite in adempimento di un contratto d'appalto, degli stessi risponde normalmente l'appaltatore, essendo predicabile una responsabilità del committente solo quando si sia ingerito con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di *nudus minister*, o quando, per effetto dell'ingerenza, la sua autonomia, pur non completamente annullata, sia stata comunque ridotta.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso ambientale

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Pregiudizio del decoro architettonico del condominio

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali

Scopri di più

Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, Sentenza n. 25790/2020 del 23.09.2020, Presidente dott. Pasquale d'Ascola

Massima: *“La domanda, quale quella in esame, azionata da un condomino per accertare la legittimità dell’uso di una parte comune, quale, nella specie, la facciata dell’edificio, in base al disposto di cui all’art. 1102 c.c., ha natura reale, in quanto si fonda sulla verifica dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Al fine di concludere la legittimità dell’uso particolare del bene comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., spetta al giudice di verificare altresì se l’opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso”*

CASO

Il caso riguarda un ricorso ex art. 702 bis c.c. proposto dalla società Tizio innanzi al Tribunale di Pordenone, relativo alla realizzazione di una condotta di aspirazione da realizzarsi su prescrizione dell’autorità sanitaria, a servizio dell’unità immobiliare ove era esercitata attività commerciale di ristorazione nell’immobile di proprietà della società Tizio. La realizzazione del manufatto era da effettuarsi sul retro dell’immobile. Il Tribunale valutò che tale manufatto deturpasse l’architettura dell’edificio e pertanto respinse il ricorso. La decisione era impugnata dalla società Tizio innanzi alla Corte di Appello di Trieste, sul presupposto che il manufatto non fosse lesivo del decoro dell’edificio, insistendo sulla facciata posteriore dello stesso, peraltro già occupato da altri manufatti. La Corte di Appello, basandosi sulla documentazione fotografica prodotta in giudizio, confermava la valutazione di prima istanza reputando la canna fumaria lesiva dell’impianto architettonico dell’edificio, considerando altresì che tale installazione avrebbe avuto altre conseguenze impattanti sull’involucro dell’immobile. Era infine presentato ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con nove motivi di gravame.

SOLUZIONE

La Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, respingeva i primi otto motivi, accogliendo il nono motivo e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, per decisione, anche in ordine alle spese.

QUESTIONI

Come enunciato sopra, il ricorso in Cassazione proposto dalla società Tizio comprendeva diversi motivi di gravame vertenti su vari aspetti della vicenda.

Con il primo motivo si deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione relativa alla parte contenuta nella sentenza impugnata, circa emissioni di odori e la costituzione di un precedente che avrebbe costituito una *ratio decidendi*, essendosi discusso in giudizio della sola lesione al decoro architettonico. Tale motivo era respinto in quanto superfluo e considerato inammissibile dagli ermellini.

Il secondo motivo denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102, comma 1, c.c., con la quale la società ricorrente lamentava che, essendo la fattispecie fuori dall'ambito di operatività dell'art. 1122 c.c., come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e dovendo trovare applicazione soltanto l'art. 1102 c.c., quest'ultima norma poneva quale limite all'uso della cosa comune l'alterazione della destinazione, e non anche il "semplice mutamento dell'aspetto architettonico", ovvero il "pregiudizio al decoro architettonico". La Suprema Corte valutava tale motivo congiuntamente al terzo, con il quale la società ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., avanzando la società ricorrente premessa che la nozione di "decoro architettonico", in quanto clausola generale, consentisse un sindacato anche in sede di legittimità, evidenziando come il pregiudizio al medesimo decoro non potesse ravvisarsi in un semplice mutamento dell'aspetto del fabbricato, occorrendo, piuttosto, una lesione dell'insieme della sua armonica fisionomia. Entrambi questi motivi erano considerati infondati dagli ermellini, a seguito di valutazione CTU e riproduzione fotografica, poiché la disposizione di un manufatto come quello esaminato, avrebbe arrecato nel suo complesso pregiudizio alla linearità dell'edificio e quindi in violazione dell'art. 1102 c.c.. Ricorda la Suprema Corte: *"La domanda, quale quella in esame, azionata da un condomino per accertare la legittimità dell'uso di una parte comune, quale, nella specie, la facciata dell'edificio, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., ha natura reale, in quanto si fonda sulla verifica dei limiti del diritto di proprietà su un bene. Al fine di concludere la legittimità dell'uso particolare del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., spetta al giudice di verificare altresì se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso"*. Pertanto, i Giudici considerarono nel caso di specie che l'apposizione della canna fumaria, benché posta sul retro dell'edificio, impattasse negativamente sull'insieme armonico dello stesso^[1]. Inoltre, il collegio ricordò che tale valutazione spettasse al giudice di merito, rimanendo insindacabile tale giudizio in sede di legittimità, salvo i limiti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il quarto motivo di ricorso era incentrato sull'omesso esame circa un fatto decisivo relativo

alla constatazione che la Corte d'Appello avesse acquisito la CTU senza valutazione critica. Il quinto deduceva l'omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non risultando dalla C.T.U. che l'apposizione della canna fumaria comportasse un'alterazione significativa della unitarietà di linee e di stile dell'edificio. Il sesto motivo di ricorso considerava anch'esso l'omesso esame circa un fatto decisivo, consistente nel fatto che la lesione del decoro architettonico supponesse l'accertamento di un'alterazione che potesse procurare un pregiudizio estetico suscettibile di una apprezzabile valutazione economica, dato eluso dalla C.T.U.. Il settimo motivo di ricorso denunciava sempre l'omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la sentenza impugnata comparato il criterio estetico con quello utilitario, quanto al carattere di essenzialità della canna fumaria per l'utilizzazione dell'immobile. Tutti questi motivi furono dichiarati infondati dalla Suprema Corte, che valutò anche diversi profili di inammissibilità^[2]. Per quanto attiene, in particolare, a tutte le valutazioni addotte dalla Corte di Appello di Trieste circa la C.T.U. e contrastate in ricorso, la Suprema Corte rimandava alla valutazione del giudice di merito, non essendo tali considerazioni da esaminare in sede di legittimità.

Con l'ottavo motivo la società ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., o in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., relativamente al richiamo contenuto nella sentenza impugnata circa la contestazione che la canna fumaria che si intendeva installare, essendo di diametro modesto, non potesse costituire una lesione del decoro architettonico: *“l'installazione causerebbe ... aspetti pregiudizievoli nei confronti dell'edificio per quanto attiene il superamento della linda, che non risulta fattibile se non con interventi ulteriormente impattivi dal punto di vista del decoro architettonico”*. La parte ricorrente lamentava comunque l'omessa motivazione sul punto. Tuttavia, anche questo motivo veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, sulla base del fatto che le caratteristiche del manufatto, nel caso di specie una canna fumaria, seppur di modesta ampiezza di diametro, non possono trascendere da una valutazione complessiva delle caratteristiche e dell'impatto sull'edificio. Anche la carenza di motivazione veniva rigettata non trattandosi di un fatto decisivo.

Il nono motivo di ricorso, i quale sollevava il vizio per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o di omesso esame di fatto decisivo, relativamente alla proposta alternativa di realizzazione della tubazione invocata già nell'atto di appello, era considerato fondato dalla Suprema Corte e degno di accoglimento. Il motivo investiva la richiesta, non valutata in sede di appello, di perizia avanzata tra le istanze istruttorie contenute nell'atto di gravame ed alla soluzione migliorativa prospettata dal consulente tecnico di parte, che ipotizzava di portare la condotta al livello del marciapiede. La Suprema Corte dichiarava sul punto: *“La Corte d'appello di Trieste avrebbe perciò dovuto verificare se accogliere la domanda di accertamento del diritto della ricorrente di servirsi della cosa comune, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., operando le modificazioni di consistenza e struttura ulteriormente specificate in sede di gravame. Né si comprende perché i giudici di secondo grado abbiano sostenuto che le soluzioni alternative, proposte nel corso del giudizio di appello, andavano eventualmente “offerte dall'appellante al Condominio”, non risultando accertata, e neppure dedotta, l'esistenza, nella specie, di una apposita previsione di natura convenzionale che imponga il consenso preventivo dell'amministratore o*

dell'assemblea per le opere modificative delle parti comuni dell'edificio”.

In base a quanto sopra enunciato, La Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, respingeva i primi otto motivi, accogliendo il nono, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, per decisione, anche in ordine alle spese.

[1] Il collegio chiariva a chiusura dell'esame del secondo e terzo motivo di gravame: *“Non di meno, e in ciò sta l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica, per identità di “ratio”, il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice (Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607; Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084; Cass. Sez. 2, 14/01/1977, n. 179)”*.

[2] La Corte di legittimità esaminò insieme i motivi dal quattro al sette dichiarando: *“L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il ricorrente, quindi, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le considerazioni svolte nei motivi quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa opinione circa l'insussistenza del pregiudizio al decoro architettonico, con riguardo agli accertamenti inerenti alla “bellezza” dell'edificio, alla “non trascurabile entità della unitarietà di linee e di stile”, al “deprezzamento” del fabbricato o alla “essenzialità” della canna fumaria. E' evidente come tali doglianze non indicano “fatti” in senso storico e normativo, ossia fatti principali, ex art. 2697 c.c., o fatti secondari (cioè fatti dedotti ed affermati in funzione di prova di un fatto principale), precisi accadimenti ovvero circostanze in senso storico-naturalistico, o dati materiali, episodi fenomenici”*.

Seminario di specializzazione

Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento al figlio ultratrentenne: la regola dell'autoresponsabilità impone al figlio di provare l'impegno nella ricerca di un lavoro

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

Crisi dei rapporti familiari e contenzioso post riforma cartabia

Scopri di più

[Cassazione civile sez. I, ordinanza del 02/04/2024 n. 8630](#)

Mantenimento del figlio maggiorenne-cessazione

Art. 337-septies c.c.

Massima: *“In tema di mantenimento al figlio maggiorenne ormai adulto, in forza del principio dell'autoresponsabilità, è il figlio che deve provare le circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato reperimento di una collocazione lavorativa e quindi la non autosufficienza”.*

CASO

Un padre chiede la revoca dell'assegno di mantenimento che versa in favore della figlia trentenne e, a fronte del diniego del tribunale, è costretto a proporre reclamo contro tale decisione.

In appello l'uomo deduce di essere pensionato e godere di emolumento del Senato pari ad euro 4.800 mensili ma ha oneri di pagamento per un mutuo di euro 1.570 e di euro 930 per il mantenimento di un altro figlio.

Il ricorrente deduce in giudizio l'autosufficienza della figlia che svolgerebbe una attività lavorativa non dichiarata.

La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo ha disposto la riduzione dell'assegno con pagamento diretto in favore della figlia, sul presupposto che le condizioni economiche del padre fossero migliorate perché tornato in possesso di un immobile pignorato per effetto della conversione del debito che poteva essere messo a reddito.

In Cassazione, l'uomo deduce l'omessa valutazione dei fatti emersi e documentati nel giudizio circa la capacità lavorativa della figlia e i redditi percepiti.

La Corte d'appello non avrebbe, inoltre, applicato il principio di autoresponsabilità in tema di mantenimento dei figli ormai adulti e che abbiano completato il loro percorso formativo.

La Cassazione ha accolto il ricorso.

La regola in tema di mantenimento del figlio trentenne

La Corte ha ribadito la "regola iuris" definita come di diritto vivente, secondo cui il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che intenda ottenere il mantenimento dal genitore, ha l'onere di provare di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. Civ. n. 26875/2023).

Di conseguenza, se il figlio neomaggiorenne prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, ha certamente diritto al mantenimento, viceversa, il figlio adulto, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, dovrà provare le circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano il mancato conseguimento dell'autonomia.

Il principio di autoresponsabilità

La giurisprudenza di legittimità individua quindi un diverso regime probatorio tra soggetto obbligato al mantenimento e figlio beneficiario. Mentre per i figli neomaggiorenni il genitore che chiede la revoca dell'obbligo deve dimostrare la raggiunta autosufficienza del figlio, oltre una certa età e/o terminato il percorso formativo ai fini dell'ingresso nel mondo del lavoro, è il figlio che deve dimostrare le circostanze che oggettivamente gli hanno impedito di rendersi autosufficiente e la diligenza nella ricerca di un'occupazione.

In applicazione del principio di autoresponsabilità, il figlio non può abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n. 32406/2021 e Cass. Civ. n.17183/2020).

Master di specializzazione

Crisi dei rapporti familiari e contenzioso post riforma cartabia

Scopri di più

Diritto e reati societari

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla disciplina procedurale delle operazioni a parti correlate

di **Vittorio Greco**, praticante avvocato

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

[Corte di Cassazione, Il sezione, sentenza del 28 marzo 2024, n. 8440](#)

Parole chiave: Società – Soci – Operazioni societarie – Operazioni a parti correlate – Approvazione – Consiglio d’Amministrazione – Parte correlata

Massima: *“Nelle operazioni societarie a parti correlate, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza procedurale delle operazioni vanno applicate sin dalla fase istruttoria, in quanto prodromica alla approvazione dell’operazione da parte del C.d.A.”*

Disposizioni applicate: art. 2931 *bis* c.c.; Reg. Consob n. 17221/2010.

Il caso in esame ha origine in un provvedimento sanzionatorio comminato dalla Consob alla società A.A. per aver violato gli obblighi di informativa al pubblico, e ai componenti del suo collegio sindacale per la violazione dovere di vigilanza nell’ambito di un’operazione a parti correlate.

In particolare, il vicepresidente di detta società, E.E., aveva proposto alla società stessa un’operazione di disinvestimento delle azioni di un’altra società, F.F., di cui era socio e presidente.

I soggetti sanzionati hanno quindi impugnato le sanzioni della Consob davanti alla Corte d’appello di Perugia, che ha accolto i ricorsi rilevando che l’operazione in oggetto non poteva intendersi come avvenuta tra “parti correlate” in quanto il vicepresidente di A.A. si era dimesso dal suo incarico prima che il C.d.A. approvasse l’operazione di disinvestimento.

La Consob ha poi proposto ricorso in Cassazione.

L’art. 2931 *bis* c.c. prevede che *“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti*

correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione"

La Consob ha quindi adottato un "regolamento operazioni con parti correlate" (denominato "OPC") con cui ha disciplinato le procedure di espletamento delle operazioni societarie effettuate con parti correlate, in modo che venga assicurata la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Corte di cassazione ha rilevato che, le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, debbono essere adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell'organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede ed è prodromica all'approvazione dell'operazione che compete al C.d.A. dell'ente emittente quotato in borsa.

Perciò, nel caso di specie, dopo che la parte correlata E.E., per conto di F.F., aveva proposto ad A.A., della quale era vicepresidente esecutivo, l'operazione di disinvestimento, quest'ultima società, destinataria della proposta, avrebbe dovuto immediatamente adottare le regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione.

In tal modo, la successiva dimissione di F.F. dall'organo gestorio di F.F., non rileverebbe ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'operazione, dovendosi tenere conto della tipologia dell'operazione nella sua "fase istruttoria", e perciò dovendosi applicare le norme Consob in materia di operazioni a parti correlate.

In conclusione, la causa è stata rimessa al giudice di rinvio, affinché possa procedere ad un nuovo scrutinio della fattispecie concreta, che tenga conto del principio interpretativo secondo cui, in ciascun rapporto con parti correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La liquidazione controllata familiare: condizioni di ammissibilità

di **Federica Pasquariello**, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona



[Tribunale di Verona, 13 settembre 2023, Pres. Attanasio; Est. Pagliuca.](#)

Liquidazione controllata – Procedura familiare – Competenza- Apertura – Provvedimenti conseguenti.

Parole chiave: Sovraindebitamento – Liquidazione controllata- Procedura familiare.

Massima: *“Può essere aperta la procedura di liquidazione controllata unitaria a carico dei sovraindebitati componenti il medesimo nucleo familiare, aventi il medesimo COMI, ferma la separatezza delle rispettive masse attive e passive, detratti i beni strumentali al sostentamento delle persone”.*

Riferimenti normativi: art. 66 c.c.i.

CASO

Cinque persone fisiche sovraindebitate domandano l’apertura di un unitario procedimento di liquidazione controllata del patrimonio, ricorrendo la condizione della origine comune del debito.

SOLUZIONE

Il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale, apre la procedura di liquidazione controllata come richiesta, ritenendo che l’art. 66 c.c.i. invocato regoli non solo procedure di concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore su base familiare, ma vada applicato anche a procedure di liquidazione controllata. Ferma la separatezza delle masse attive e passive.

QUESTIONI

L'art. 66 c.c.i., che non trova corrispondente nella originaria versione della l. 3/2012 (ma era stato anticipato dalla l. 176/20, che aveva introdotto l' art. 7 *bis* l. 3/2012), realizza una forma di **procedural consolidation** in relazione alle procedure di sovraindebitamento che riguardino un debito gravante sui componenti della stessa famiglia; non diversamente da quanto il Codice della Crisi stabilisce, *mutatis mutandis*, in relazione alle procedure aperte a carico di diverse imprese di gruppo. In ambo i casi, in effetti, si apprezza il disallineamento tra unitaria dimensione economica del debito, da una parte, e pluralità di soggetti indebitati e plurime responsabilità patrimoniali, dall'altra (F. Pasquariello e Cordiano, in Aa.Vv., *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, dir. da Irrera e Cerrato e coord. da F. Pasquariello, Bologna, 2021, 187).

La prassi aveva già tentato di approntare forme di ristrutturazione del **debito "della famiglia"**, nella ovvia mancanza di autonoma soggettivizzazione della "famiglia", ma in logica di economia processuale e di salvaguardia della integrità della garanzia dei creditori comuni (cfr. Trib. Milano 6.12.2017; Trib. Mantova, 8.10.2018; Trib. Bergamo, 26.09.2018, in www.ilcaso.it): in prospettiva socio-economica, poi, risulta(va) evidente l'effetto intrafamiliare di un sovraindebitamento "a catena", facilmente determinato da eventi quali la crisi dell'attività imprenditoriale svolta da uno dei componenti della famiglia, la perdita del lavoro da parte di uno di essi, lo stato di malattia di un familiare, ovvero la separazione personale dei coniugi. In questa logica, ognuno vedeva l'inefficienza di imporre a ciascun componente della stessa famiglia di ricorrere ad una propria, autonoma procedura di sovraindebitamento per ottenere la liberazione da debiti che assai sovente gravano in solido tra i familiari; e ottenerla percorrendo soluzioni che non possono che riflettersi, sul piano fattuale, all'interno della famiglia stessa. In assenza di apposite previsioni normative il coordinamento tra le procedure è stato rimesso ai contenuti concreti dei singoli piani. Peraltro, è evidente – e confermato dai provvedimenti presi nella pronuncia ora in commento – che l'attitudine del debitore all'adempimento vada apprezzata sulla base della **situazione reddituale dell'intero nucleo familiare**, rilevando da un lato la disponibilità di altre fonti di sostentamento provenienti dalla famiglia, e dall'altro altri eventi esogeni (e v. l'art. 67 c.c.i., che impone al consumatore che presenta il piano per la ristrutturazione del proprio debito di dare conto, tra l'altro, "e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia"; analoga previsione, in relazione al concordato minore, secondo l'art. 75, comma 1, lett. e. c.c.i.; si veda infine l'art. 283 c.c.i. sul procedimento per la esdebitazione dell'incapiente, ove occorre stabilire, a cura dell'OCC, la quantificazione degli stipendi, pensioni e salari personali del debitore e del suo "nucleo familiare").

Per queste ragioni, e recepita l'espressa delega legislativa sul punto, l'art. 66 c.c.i. prevede la presentazione di un **unico progetto collettivo** di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, previa definizione dell'ambito familiare rilevante fissato ricomprendendovi: il coniuge; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo; le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20.05.2016, n.76. La sussistenza di questo rapporto familiare o legalmente rilevante, tuttavia, non è condizione sufficiente per l'accesso a procedura unitaria: per consentire la fruizione di forme di raccordo procedurale è anche richiesto che i familiari menzionati nella norma siano **conviventi**, sull'assunto che una

soluzione unitaria del sovraindebitamento si lasci consigliare ove la convivenza fisica faciliti la propagazione intersoggettiva dell'insolvenza, come avviene in caso di mutuo per l'acquisto della casa comune; oppure, in via alternativa e non cumulativa, che il sovraindebitamento abbia **“un'origine comune”**, ossia sussista un intreccio causale del sovraindebitamento, anche di familiari non conviventi, come si verifica in caso di coobbligazione solidale (ad es., per effetto di un acquisto congiunto di beni relativi ad attività professionale o a bisogni personali) o in caso di **successione ereditaria** nei debiti.

Ove un familiare sia imprenditore o professionista, resta preclusa la soluzione della ristrutturazione col piano del consumatore, e si realizza **l'attrazione all'ambito di applicazione del concordato minore**, ritenuta di maggior tutela per i creditori, chiamati alla votazione (così la *Relazione* illustrativa al c.c.i.). In tal caso, qualche **effetto distorsivo** potrebbe crearsi, considerando che il consumatore di per sé è privato dell'accesso al concordato minore (art. 74 c.c.i.), ma recupera questa possibilità ove risulti coniuge o parente convivente di un imprenditore sovraindebitato. Non altrettanto accade se lo stesso soggetto fosse coniuge o parente convivente di un imprenditore individuale pure in crisi ma non minore, giacché in tal caso l'accesso al concordato preventivo non può attrarre anche i familiari.

Potrebbe poi presentarsi il caso che il debito “della famiglia” si sovrapponga e si intrecci ad un debito riferibile a **società personalistica a base familiare**: va allora escluso che possa avere luogo un unico accordo che riguardi società e soci familiari in proprio, poiché all'evidenza non può essere superato il dato della esistenza di un ulteriore centro di imputazione di rapporti obbligatori – la società. Per ragioni di utile opportunità, può invece essere disposta la **riunione** di procedura di liquidazione controllata della società e dei suoi soci in proprio, quali familiari (cfr. Trib. Ravenna, 3.03.2021, in www.ilcaso.it). Evidentemente, ai fini della piena applicazione della norma in commento, va escluso che un **familiare sia imprenditore commerciale soprasoglia**: in questo caso, egli potrà accedere a concordato preventivo ovvero essere sottoposto a liquidazione giudiziale, con necessario raccordo punto per punto e volta per volta con l'eventuale piano unitario degli altri membri della famiglia o con le singole procedure di sovraindebitamento aperte per loro, coordinamento particolarmente necessario in caso di beni cointestati o ricompresi nel regime di comunione matrimoniale (comunione, peraltro, sciolta automaticamente, secondo l'art. 191 c.c.).

Occorre poi richiamare, ai fini della corretta ricostruzione del profilo soggettivo di ciascun componente della famiglia (se consumatore o no) tutta l'elaborazione intorno al tema della espansione al debito di firma del medesimo titolo – consumieristico ovvero imprenditoriale – del debito garantito, secondo il meccanismo c.d. del riflesso o del rimbalzo, che a sua volta trae spunto dalla natura accessoria delle obbligazioni del fideiussore (a far tempo da Corte Giustizia CE, 17.03.98, c-45/96; e di seguito cfr. Cass. 25212/2011; nel merito, cfr. Trib. Milano 16.05.2015, www.ilcaso.it); questo orientamento è oggi in via di superamento (Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari*, Milano, 2013, 61), anche sulla scorta del rilievo che il collegamento negoziale potrebbe operare, sì, sul piano oggettivo, ma non necessariamente su quello soggettivo dell'agire delle persone (Coll. Coord. ABF, 8.06.2016, n. 5368). Sulla base di tali rilievi tende dunque ad affermarsi, tanto a livello unionistico (Corte di Giust.

19.11.15, C74-15, NLCC., 16,1119, con commento di Renna) **quanto domestico** (Trib Bologna, 21.11.2017, in www.ilcaso.it; ma in senso contrario, e quindi ancora per la regola per cui la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore v. Trib. Treviso, 21.12.2016, in *dejure.it*), la prassi di affidare alla ricognizione del caso concreto la valutazione sul carattere consumieristico dell'obbligazione di garanzia, stimando gli elementi di fatto idonei a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito, ove il fideiussore non abbia sottoscritto l'atto di coobbligazione nella veste di professionista e risulti estraneo all'attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale. E così, a seconda che emerga “uno schema di sostegno solidaristico” personale o familiare (così Cass. 1069/2016), o invece vi sia condivisione di un comune interesse di natura imprenditoriale, sarà dato diluire ovvero valorizzare l'elemento dell'accessorietà.

Benché poi la lettera della norma sembra voglia sottintendere la diretta applicazione solo a concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore, poiché si fa riferimento ad un “progetto di risoluzione della crisi”, la pronuncia in commento ha applicato la normativa ammettendo una liquidazione controllata familiare (in questo senso Trib. Bologna, 24.12.2021; Trib. Mantova, 31.05.2021; Trib. Verona, 12.05.2021; in senso contrario Trib. Rimini, 11.02.2022; Trib. Udine, 18.05.2021, tutte in www.ilcaso.it). Questa soluzione risulta maggiormente coerente con la *ratio* dell'intervento riformatore e, d'altronde, non incontra significativi ostacoli interpretativi.

Per la ristrutturazione del debito di dimensione familiare è possibile percorrere **due alternative**: avviare un'unica procedura, oppure, dare luogo separatamente a procedure autonome, da raccordare sul piano processuale. La formulazione letterale della norma (al pari, peraltro, dell'art. 7 *bis* l 176/20) può peraltro lasciare intendere che le condizioni della convivenza ovvero della solidarietà per debiti di origine comune vadano soltanto riferite alla procedura unitariamente concepita (commi da 1 a 3), per la quale sono testualmente enunciate; e che possano pure mancare in caso di pluralità di procedura solo da raccordare (comma 4).

In caso di **procedure autonome separatamente** avviate, sul piano del raccordo procedurale, è stabilita l'attrazione ad un **unico Foro e OCC competenti**, individuati con il criterio del *prior in tempore* del Tribunale adito per primo. Il criterio, che prescinde quindi da quelli generali sul COMI del debitore persona fisica (e cfr. art. 27, comma 3, c.c.i.) è dettato da un'evidente logica di semplificazione; ma potrebbe avallare scelte opportunistiche di scelta del Foro, ritenuto più favorevole. E potrebbe aprire all'incertezza sulla precisa individuazione del giudice che sia stato “adito” per primo: ponendosi il dubbio se si riferisca alla presentazione della domanda o sia necessario il provvedimento di apertura della procedura; tuttavia sul piano testuale la prima interpretazione pare senz'altro preferibile. Ove la norma in commento suggerisce al giudice di adottare per le procedure familiari “i **necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento**”, la soluzione è per certi versi analoga a quella che può essere praticata da un lato nel raccordo tra le procedure della società di persone e dei suoi soci, secondo l'art. 256 c.c.i.; dall'altro, dal generale meccanismo processuale della **riunione** (peraltro, non sovrapponibile al principio di trattazione unitaria delle domande di accesso a strumenti di

regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui all'art. 7 c.c.i.). Resta non chiarito se i provvedimenti in parola possano essere disposti d'ufficio o necessitino dell'istanza di parte, ma questa seconda opzione pare preferibile, considerato il carattere eminentemente spontaneo e non coattivo dell'accesso stesso alle procedure; in tal senso depone pure la lettura della *Relazione* illustrativa alla norma (che nei casi "in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate"). In effetti, dalla riunione potrebbero pure scaturire maggiori costi, oppure, la riunione potrebbe essere sgradita ad alcuni familiari e non vi è ragione di imporre questa soluzione processuale, dove l'intento della normativa è invece agevolare il debitore; in questo senso v. Trib. Verona, 12.5.2021 e Trib. Ivrea, 3.03.2022, in www.ilcaso.it.

Nel caso di specie si era invece optato per una **procedura unitaria**: la competenza territoriale del Tribunale di Verona sussisteva senz'altro, poiché tutti e cinque i ricorrenti presentavano residenza (e quindi, COMI) all'interno del rispettivo circondario. Diversamente, in mancanza di indicazione di un criterio di competenza per individuare il Foro destinato a prevalere quando il ricorso sia unitariamente proposto da familiari non conviventi, ma residenti in circoscrizioni diverse, dovrebbe risultare consentita la scelta dei ricorrenti per uno dei Fori che sarebbero rispettivamente competenti per le procedure, se separatamente avviate.

Inoltre, in forza del rinvio operato dall'art. 65 c.c.i. alle procedure maggiori, salvo il vaglio della compatibilità (e salva la diversa specifica previsione in materia di sovraindebitamento), il provvedimento in commento ritiene di applicare ai ricorrenti l'onere di **produzione documentale, come prevista dall'art. 39 c.c.i.** nell'ambito del procedimento unitario per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o a liquidazione giudiziale.

L'art. 66 c.c.i., poi, non indica un criterio per sopperire al riscontro di **requisiti ostativi** per l'accesso a procedura, in relazione ad uno dei familiari, come nel caso che uno di essi risulti avere già beneficiato per due volte dell'esdebitazione o abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: ma pare giocoforza, in tal caso, ritenere preclusa l'intera domanda proposta. Va anche osservato che, mentre il requisito della **meritevolezza** soggettiva del debitore ai fini del suo accesso al piano vada necessariamente rilevato su base individuale ed in relazione a ciascun membro della famiglia, invece il profilo della **convenienza** del piano va apprezzato complessivamente (Pellicchia e Modica, *La riforma del sovraindebitamento*, 2020, 51): occorre cioè verificare il "vantaggio per tutti i creditori rispetto alla sola alternativa liquidatoria" (Trib. Verona, 2.05.2022, www.ilcaso.it).

In ossequio al principio sulla personalità della responsabilità patrimoniale – art. 2740 c.c. – non è praticabile la riunione in *pool* dei valori attivi e passivi, in ottica di consolidamento sostanziale; ed è affermata quindi la necessità che sia tenuta ferma la **separatezza delle masse** attive e passive. In altri termini, la procedura familiare realizza una trattazione congiunta ma non unitaria della crisi dei membri della stessa famiglia. Questo principio, opportunamente richiamato nella pronuncia in commento, è testualmente affermato dalla norma e

univocamente applicato in giurisprudenza (Trib. Novara, 25.07.2017, *Onelegale*; Trib. Milano, 6.12.2017, con nota di Benvenuto, *Sovraindebitamento: l'accordo di composizione della crisi "di famiglia"*, in www.ilFallimentarista.it; Trib. Napoli, 1.07.2020, in *Fallimento*, 2021, 683); esso, peraltro, è del tutto coerente con la regolazione delle procedure concorsuali aperte a carico di società legate da rapporto di gruppo, secondo gli artt. 284, comma 3 e 287, comma 1, c.c.i. Occorre, dunque, in caso di concordato, procedere a votazioni separate dei creditori dei singoli debitori sovraindebitati ed il raggiungimento della maggioranza va verificato per ciascuno di loro (Trib. S.M. Capua Vetere, 16.02.2022, in www.ilcaso.it); e pure i riparti nelle liquidazioni devono tenere conto della separatezza (Trib. Bologna, 21.12.2021, in www.ilcaso.it).

Occorre infine considerare che non è necessaria l'**assistenza tecnica** di un difensore in relazione alla procedura di piano e di liquidazione, mentre il patrocinio è obbligatorio nel concordato minore (cfr. artt. 9, 68 e 269 c.c.i.): la medesima regola vale, ovviamente, in caso di unitaria procedura familiare. Dove la norma prevede che il **compenso dell'OCC** è ripartito tra i componenti della famiglia in funzione del rispettivo debito, risulta corretto applicare non solo un criterio quantitativo, ma forse anche un parametro qualitativo, che pesi l'importanza delle voci di debito sul *ménage* familiare (cfr. F. Pasquariello e Cordiano, *op. cit.*, 220). Il medesimo criterio potrebbe essere applicato in relazione al criterio di **ripartizione degli ulteriori costi** della procedura a carico delle diverse masse.



Diritto Bancario

L'anticipazione bancaria: tipologie

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

L'anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell'originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno.

L'anticipazione bancaria può assumere diverse forme, in funzione *a)* della tipologia di pegno che l'assiste e *b)* delle caratteristiche delle procedure di utilizzo del prestito.

Secondo che il cliente conservi o no la proprietà dei beni consegnati in garanzia alla banca si distinguono due tipologie di anticipazione: *a)* l'anticipazione propria e *b)* quella impropria (cui è riconducibile l'anticipazione garantita da pegno irregolare: le due fattispecie sostanzialmente coincidono, essendo difficile tracciare una sicura linea di demarcazione tra l'anticipazione impropria e l'anticipazione su pegno irregolare).

Premesso che la costituzione di una garanzia reale integra un elemento essenziale dell'anticipazione bancaria, se i «titoli» o le «merci» sono costituiti in pegno regolare, l'anticipazione è detta propria (art. 1846 c.c.). In particolare, il cliente conserva la proprietà dei beni oggetto del pegno e la banca ne assume solo la custodia. La banca non può disporre di tali beni e deve restituirli se, alla scadenza del contratto, l'anticipato adempie alle sue obbligazioni. In tal caso la banca ha diritto sia al corrispettivo dovuto sia al rimborso delle spese sostenute per la custodia (art. 1848 c.c.) e per l'eventuale assicurazione delle merci e dei titoli (art. 1847 c.c.).

L'anticipazione è detta impropria se i titoli o le merci non sono stati individuati o la banca si è riservata la facoltà di disporre. In questa fattispecie, invero poco diffusa nella prassi di mercato, la banca, come detto, ha la facoltà di disporre delle cose o dei titoli dati in pegno, o perché questi non sono stati individuati, trasferendosi così la proprietà alla banca, oppure perché, pur essendo avvenuta l'individuazione, il contratto prevede espressamente che la banca ha facoltà di disporre (art. 1846, ult. parte, c.c.). In questo caso alla scadenza del contratto la banca è tenuta a restituire solo la parte che eccede l'ammontare dei crediti garantiti essendo già proprietaria dei beni oggetto della garanzia. Nell'anticipazione impropria

vengono meno gli obblighi di custodia e di assicurazione, così come viene meno il diritto della banca al rimborso delle relative spese.

Le modalità di utilizzo dell'anticipazione sono due: *a*) anticipazione bancaria semplice (desueta nella pratica), in cui l'anticipato preleva tutto l'importo, dedotti gli interessi e gli accessori, al momento della conclusione del contratto, e rimborsa l'intera somma alla scadenza dello stesso, ma con facoltà di restituzione, totale o parziale, anche prima della scadenza; *b*) anticipazione in conto corrente (Cass. 14.9.1993, n. 9512), in cui la somma viene messa a disposizione dalla banca e l'anticipato può alternare prelevamenti e versamenti (ripristino della originaria disponibilità) entro il limite del fido concessogli, analogamente a quanto avviene nell'apertura di credito in conto corrente garantita. Beninteso il sovvenuto è tenuto alla scadenza alla restituzione di quanto dovuto, ferma restando la facoltà di esercizio dell'anticipata estinzione.

La somma anticipata può dunque essere immediatamente erogata o messa a disposizione per il successivo utilizzo. Nell'anticipazione bancaria in c/c gli interessi sono abitualmente più elevati, calcolati e corrisposti periodicamente e posticipatamente, in base all'effettivo utilizzo del credito.

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

Soft Skills

Diversity e inclusion: perché possono diventare un punto di forza nello studio legale

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Master di specializzazione

Diritto dell'e-commerce

Scopri di più

Promuovere la diversity e l'inclusione all'interno di un'organizzazione di lavoro non è solo un imperativo etico, ma può rappresentare un vero e proprio punto di forza strategico. Diversità di prospettive, background ed esperienze possono portare infatti a soluzioni innovative, ad una maggiore comprensione delle necessità dei clienti e, quindi, ad un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Partiamo da qui per raccontare come, in concreto, questi concetti che oggi sono all'ordine del giorno, ma spesso ancora disattesi, possono offrire agli studi legali ottime opportunità di crescita e di sviluppo sotto ogni punto di vista.

La diversity nello studio legale

Nello studio legale, la diversità e l'inclusione sono concetti che possono andare ben oltre il mero rispetto delle norme antidiscriminatorie. Si tratta infatti di una **visione strategica** che può portare benefici sia a livello di performance, che di reputazione, contribuendo a creare uno studio più innovativo, competitivo e sostenibile. In questo articolo, vedremo perché la diversità e l'inclusione sono importanti per lo studio legale, quali sono le principali sfide e opportunità in questo ambito e come si possono mettere in pratica dei principi inclusivi che valorizzino le differenze di genere.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

Diritto dell'e-commerce

Scopri di più